



Verbale Assemblea dei soci del 29.04.2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 21,00 in via G. Puccini nr. 6 a Montemurlo, presso la sede sociale, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione, del Circolo Parrocchiale "La Chiesina" Oste ETS per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni del Presidente
- Modifica dello Statuto del solo art.18
- Approvazione Bilancio consuntivo al 31/12/2023
- Calendario attività relative alla Festa parrocchiale
- Varie ed eventuali

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza il Sig. Mannocci Dario il quale constatato che:

- L'avviso di convocazione è stato spedito a tutti i soci in tempo utile:
- Sono presenti, in proprio i seguenti soci:
 - Don Simone Amidei
 - Bresci Marco
 - Brogi Anna Maria
 - Calabrò Maria Ausilia Lucia
 - Ciulli Rosanna
 - Gazzo Caterina
 - Lopez Caterina
 - Malpaganti Sigrid
 - Mannocci Dario
 - Masciotra Biasino
 - Masciotra Daniele
 - Masciotra Eleonora
 - Senesi Elisa
 - Senesi Massimiliano
- Risultano pertanto presenti nr. 14 soci in proprio.
- Che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno è chiama a svolgere il compito di segretaria la Sig. ra Brogi Anna Maria.

1° Punto all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente:

Sul primo punto dell'ordine del giorno il Presidente ringrazia tutti per l'impegno profuso affinché tutte le iniziative poste in essere avessero un esito più che soddisfacente come è stato, ed a proseguire in tal senso anche per i prossimi impegni.

II° Punto all'ordine del giorno: Modifica dello statuto limitatamente all'art.18:

A seguito della comunicazione, sopraggiunta in risposta alla nostra richiesta di iscrizione alla Piattaforma RUNTS, è stato necessario effettuare una modifica dello statuto della nostra Associazione. Il Consiglio Direttivo, dopo aver verificato tale incombenza, ha inserito nell'ordine del giorno tale modifica al capoverso riguardante l'art. 18, ed inserendo la dicitura: ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCHIALE DI OSTE odv.

Il Presidente Mannocci Dario chiede ai soci di esprimersi circa l'approvazione della modifica dell'art. 18 dello Statuto mediante alzata di mano.

L'Assemblea chiamata ad approvare tale modifica si esprime all'unanimità con 14 voti favorevoli

DELIBERA

L'approvazione della modifica statutaria relativa all'art. 18

III° Punto all'ordine del giorno: Approvazione Bilancio al 31/12/2023

Sul terzo punto dell'ordine del giorno il Presidente dà lettura del rendiconto al 31/12/2023, che, secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale per i circoli e in modo più ampio per tutte le associazioni ets è redatto per cassa e non per competenza.

Fatte le dovute premesse il Presidente passa alla lettura e alla spiegazione delle singole voci che compongono il rendiconto che viene allegato al presente verbale e ne è parte integrante.

Dopo ampia ed esaustiva discussione e dopo aver risposto alle domande dei singoli Consiglieri il Presidente Mannocci Dario chiede ai soci di esprimersi circa l'approvazione del presente bilancio mediante alzata di mano.

Dopodiché l'Assemblea all'unanimità con 14 voti favorevoli

DELIBERA

L'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 e dei relativi documenti che lo compongono.

IV° Punto all'ordine del giorno: Festa Parrocchiale

Sul quarto punto dell'ordine del giorno viene richiesta la calendarizzazione degli impegni a promozione della Festa Parrocchiale che si svolgerà nel mese di Maggio 2024.

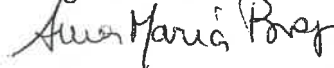
L'assemblea approva che la riunione prosegua come nota operativa svincolata dall'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio anno 2023.

Non essendovi altre questioni da sottoporre a trattazione e null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Mannocci Dario



La Segretaria
Brogi Anna Maria



Allegati:

- 1) Statuto
- 2) Rendiconto Economico

Il sottoscritto Direttore della Direzione Provinciale di Prato
certifica che la presente copia è conforme all'originale
registrato il 17/05/2024 Al n° 351
Mod. 3



Statuto dell'Associazione
"CIRCOLO PARROCCHIALE LA CHIESINA ETS"



ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

Si è costituita in data 14 ottobre 2002 per volere dell'allora parroco della parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa in Oste don Marino Marini e di un gruppo di parrocchiani, un'associazione che promuovesse tutte quelle iniziative che permettano ai propri iscritti e alla comunità parrocchiale di Oste di vivere insieme esperienze di vita comunitaria. Le attività devono tendere a fornire proposte, modelli, sollecitazioni capaci di contribuire al conseguimento della maturità umana dei soci e di essere di stimolo per un concreto impegno sociale. Ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, la suddetta *associazione* assume la seguente *denominazione*:

"Circolo Parrocchiale La Chiesina ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Montemurlo, presso la Parrocchia S. Maria Madre della Chiesa in Oste - Via G. Puccini 6 (PO), con *durata illimitata*.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L'associazione è motivata dalla decisione dei soci di vivere insieme l'esperienza di tempo libero come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno nel sociale. Inoltre si propone di svolgere adeguate attività di promozione culturale, sociale, sportive, artistiche nonché il recupero di tradizioni locali che hanno profonde radici nel passato della propria terra.

L'Associazione nell'ambito degli impegni e delle attività potrà:

- Organizzare attività culturali e ricreative;
- Organizzare manifestazioni e gare sportive;
- Coadiuvare la parrocchia nello svolgimento dei momenti e delle attività ricreative, ludiche e culturali;
- Svolgere tutte quelle attività che i suoi organi statutari riterranno utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono compiti ordinari dell'associazione l'azione per una crescita morale, culturale e sportiva dei soci, la proposta e l'organizzazione di attività sportive, culturali e ricreative aperte a tutti. L'impegno affinché nell'area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica e gestione delle attività e degli impianti del tempo libero.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione nei tempi e nei modi stabiliti da essa;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea o dalle affiliazioni contratte;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso* mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La qualifica di associato si perde per esclusione anche nel caso in cui non sia stata versata annualmente la quota associativa, ove prevista.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- Vice Presidente;



- Segretario;
- Economo;



ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione, purché non sia un membro del consiglio direttivo; si applicano, infatti, i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante apposito avviso, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modifiche che riguardano lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea*;
- *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea*;
- *predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale*;
- *predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio*;
- *deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati*;
- *deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati*;
- *stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative*;
- *curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati*;

E' membro di diritto a tutti gli effetti il parroco protempore della parrocchia S. Maria Madre della Chiesa di Oste con funzione di guida spirituale per tutti i soci iscritti, nonché con potere di consigliere. L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero dispari di componenti compreso da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) nominati dall'Assemblea – fatto salvo il parroco quale membro di diritto - per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.

Gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge al suo interno il Segretario e l'Economo. Le cariche di Segretario e Economo possono essere, tra loro, cumulabili.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando in modalità disgiunta.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Egli:

- Presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo dell'Associazione.
- Vigila sul rispetto dello Statuto dell'Associazione.
- Rappresenta l'Associazione presso gli istituti bancari con la propria firma; in caso di temporanea assenza e/o impossibilità può delegare a svolgere funzioni amministrative, contabili e finanziarie l'Economo o altri di sua fiducia.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente viene sostituito dal Vicepresidente o da una persona da lui designata delimitandone funzioni e poteri.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi a tutti gli effetti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Il Segretario)

Il Segretario è eletto dal Consiglio.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di ogni riunione sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea dei soci con lo scopo di avere una storia dell'Associazione.

La figura del Segretario può coincidere con quella dell'Economo.

ART. 11 (L'Economo)

L'economo è eletto dal Consiglio. L'Economo:

- ha il compito di tenere un apposito registro di tutti i beni materiali dell'associazione;
- ha il compito di annotare le entrate ed uscite finanziarie e/o economiche;
- è responsabile, tiene e aggiorna i libri contabili;
- ha il compito di preparare il bilancio consuntivo;
- può essere delegato dal Presidente a rappresentare l'Associazione presso gli istituti bancari anche con propria firma;
- può essere temporaneamente delegato dal Presidente, in caso di sua assenza e/o impossibilità a svolgerne le funzioni amministrative, contabili e finanziarie.

Essendo il responsabile in generale dei beni dell'Associazione, egli dovrà essere una persona di fiducia del Presidente il quale, a sua discrezione, vista la particolarità delle funzioni può decidere di svolgere personalmente tale funzione, lasciando al Consiglio la nomina del Segretario.



ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, religiose, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi con richiesta scritta da indirizzarsi al Consiglio Direttivo indicandone le motivazioni.

ART. 16
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Tali assicurazioni possono essere contratte anche tramite la parrocchia di Oste nei limiti dei luoghi e delle attività svolte in accordo e per conto di essa.



ART. 17
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, all'**Associazione Caritas Parrocchiale di Oste odv.**

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

ART. 20
(Foro competente)

Per ogni controversia legale si dichiara competente il foro di Prato.

